


COMUNE DI BRENZONE



COMUNE DI BRENZONE

REGOLAMENTO COMUNALE

ART. 43, COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE N.
449 DEL 27/12/1997

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità ed i criteri per la stipulazione dei convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Vengono inoltre individuate le prestazioni, non rientranti fra i servizi pubblici essenziali dell'Ente o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente; i criteri generali per la quantificazione del corrispettivo o contributo, le modalità di versamento, la destinazione dei relativi proventi.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI – LIMITI

1. Le convenzioni per attività o servizi aggiuntivi devono essere rivolte a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, una migliore qualità dei servizi.
2. Le attività oggetto delle convenzioni non devono rientrare tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, né fra i servizi pubblici a domanda individuali di cui al D.M. 31/12/1983, già disciplinati da apposita normativa.

ARTICOLO 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI SVOLTI SU BASE CONVENZIONALE

1. Le convenzioni di cui all'art. 43, comma 3 della legge 449/97 vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le convenzioni disciplinano, fra l'altro, l'oggetto dell'attività o servizio, le modalità di svolgimento delle relative prestazioni da parte dei dipendenti, la misura del contributo e le modalità di pagamento. La partecipazione dei dipendenti è volontaria, laddove le prestazioni si riferiscano esclusivamente ad attività private a scopo di lucro.
3. Le attività relative non possono essere svolte dai dipendenti in orario d'ufficio, salve le seguenti ipotesi:
 - a. Nel caso in cui dalle attività oggetto della convenzione derivi un ridotto carico di lavoro, il dirigente competente ne attesta la compatibilità con il disbrigo delle attività istituzionali;
 - b. Nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari nazionali o regionali impongano al Comune lo svolgimento di funzioni per conto di altri Enti Locali, potrà essere previsto anche l'utilizzo del personale comunale per una quota dell'orario d'obbligo, oltre che per ulteriori quote di orario. In tale ultima eventualità, la partecipazione dei dipendenti è volontaria.
 - c. Nel caso in cui le attività, per loro natura, debbano obbligatoriamente essere svolte durante l'orario di ufficio.
4. La misura del contributo per consulenze o servizi aggiuntivi, nella componente di costo relativa al personale, è determinata, laddove possibile, in riferimento al costo orario dei dipendenti interessati.
5. Le somme introitate, a titolo di contributo di collaborazione da parte degli enti pubblici e di corrispettivo al netto di Iva da parte dei soggetti privati, vengono così ripartite:
 - a. il 50% affluirà nel bilancio dell'Ente;
 - b. il restante 50% sarà destinato:

- i. per il 3% ad alimentare le risorse per la produttività generale ed il miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art 15 comma 5 del CCNL 01/04/99;
- ii. per il 47% in favore dei dipendenti direttamente coinvolti nel servizio e ripartito fra gli stessi in base all'apporto quali-quantitativo dei singoli, nell'ambito del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, con determinazione del responsabile del servizio competente. L'importo annuo massimo erogabile a ciascun dipendente in virtù delle attività di cui al presente articolo ed al successivo articolo 5 è complessivamente pari a € 6.000,00. Tutti gli importi si intendono comprensivi di oneri e ritenute di legge a carico dell'Ente e del lavoratore.

ARTICOLO 4 – SERVIZI AGGIUNTIVI SVOLTI SU BASE NORMATIVA

1. Sono ricomprese nella fattispecie di cui al precedente articolo le attività non comprese fra quelle istituzionali, per le quali il Comune percepisce un contributo o rimborso spese da parte di organismi pubblici o privati, determinato dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti autoritativi comunque denominati.

ARTICOLO 5 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RIVOLTE AD UTENZA INDIFFERENZIATA

1. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno individuarsi le prestazioni da assoggettare a contributo da parte dell'utente, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della L. 449/97, con i relativi importi.
2. Ai relativi introiti si applica la medesima disciplina prevista per quelli derivanti da servizi aggiuntivi, di cui ai precedenti artt. 3 e 4.